Nuovo ampliamento dei reati presupposto della responsabilità degli Enti ex D.Lgs. 231/01

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della Direttiva PIF atta a tutelare gli interessi finanziari dell'UE mediante la lotta di crimini contro i bilanci dell'UE.

Il D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 ha così ampliato gli illeciti presupposto della responsabilità da reato delle Società prevista dal D. Lgs. 231/2001.

Oltre all'inserimento di alcune aggravanti speciali in ordine ad alcuni reati contro la pubblica amministrazione sono stati introdotti nuovi reati dai quali può desumersi la responsabilità degli Enti.

In particolare, tra le novità più rilevanti del D. Lgs. 231/01, si segnala:

- **Reato di truffa**: all'art. 24, oltre all'inserimento di una nuova fattispecie criminosa (art. 356 c.p. – frode nelle pubbliche forniture) è stata prevista un'estensione della punibilità, con applicazione della sanzione pecuniaria sino a 400 quote, quando i delitti di cui agli artt. 640 c.p., 640 bis c.p., determinano un danno in capo all'UE;

- **Reato di esposizione di dati o notizie falsi per conseguire indebitamente aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico del Fondo Europeo agricolo di faranzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986):** all'art. 24 è stato introdotto il comma 2 *bis* che prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria dei commi precedenti (fino a 500 quote ovvero da 200 a 600 quote in casi di particolare gravità) qualora venga commesso il reato di cui all'art. 2 L. 898/1986.

- **Reato di peculato, reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui, abuso d'ufficio:** al comma 1 dell'art. 25 è stata aggiunta la previsione di punibilità, mediante

sanzione pecuniaria sino a 200 quote, quando i predetti reati (314 c.p., 316 c.p. e 323 c.p.) offendono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;

- **Reati tributari**: all'art. 25 quinquiesdecies è stato introdotto il comma 1 bis atto a punire la commissione dei delitti previsti dal D. Lgs. 74/2000 qualora integrati nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

  Nello specifico, le pene previste sono:

  a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
  b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
  c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

- **Reato di contrabbando:** è stato inserito l'art**.** 25-sexiesdecies (Contrabbando) atto a punire con la sanzione interdittiva e pecuniaria sino a 200 quote l'Ente a fronte della commissione di reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (importazioni ed esportazioni – dogane).
  La sanzione è aumentata fino a 400 quote quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro.